

1. Con atto di citazione regolarmente notificato nell'aprile 2010, le sigg.re

convenivano in giudizio la Banca
rappresentando:

- di essere titolari del conto interno titoli n. 2333/000060, e del libretto di deposito a risparmio n. 1369125;

- che e in data 23 febbraio 2000 sottoscrivevano, previa assicurazione sulla convenienza e sicurezza dell'investimento da parte del personale della banca, l'ordine di acquisto a contante n. 2288089 di titoli denominati "Argentina 8,50%", versando la somma di € 50.000,00;

- che la banca ha imputato sul conto di gestione titoli spese per operazioni mai eseguite per € 1.336,52;

- che sul libretto di deposito a risparmio non sono stati accreditati interessi attivi a far data dal 18 settembre 2007;

- che inoltre la convenuta ha violato i doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti ai sensi degli artt. 1175 e 1176 comma 2 c.c., nonché 21, 26, 27, 28 e 29 T.U.F. (d.lgs. 58/98), 26 e 29 Regolamento Consob n. 11522/98, per non aver fornito alle clienti adeguate informazioni in ordine al rischio connesso all'acquisto di titoli di Stato argentini;

- che a seguito del *default* che ha coinvolto l'argentina i titoli in parola hanno subito un deprezzamento notevole, sicché deve ritenersi che esse abbiano subito un danno pari alla differenza tra il valore delle somme investite e la somma ricavabile dalla vendita dei *bond* argentini, oltre interessi e rivalutazione monetaria.



Chiedevano pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti come sopra illustrati.

Si costituiva in giudizio la Banca] la quale deduceva l'infondatezza delle pretese avversarie, eccependo in primo luogo la carenza di interesse ad agire in capo alle sigg.

e , avendo le stesse aderito alla TFA per la risoluzione del contenzioso inerente i *bond* argentini. Nel merito, deduceva la piena conoscenza, da parte delle medesime attrici, della reale portata dell'investimento effettuato e, in ogni caso, l'assenza di colpa in capo all'istituto di credito, non avendo al tempo della sottoscrizione ancora sentore del successivo *default*. Eccepiva ancora la prescrizione dell'azione con riferimento al risarcimento del danno per le obbligazioni argentine, risalendo la sottoscrizione al 23 febbraio 2000, nonché l'insussistenza di alcun conflitto di interessi e comunque la mancanza di prova del nesso di causalità tra l'asserito danno e la condotta tenuta dai dipendenti della banca. Rilevava infine la mancata contestazione degli estratti conto da parte delle clienti.

All'udienza del 6 luglio 2016, il procuratore delle attrici rappresentava che le sigg.re in adesione al TFA, avevano ricevuto in data 1 luglio 2016, la somma di € 75.000,00, senza rinuncia all'azione intrapresa.

Nel corso della medesima udienza la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Tanto premesso, va anzitutto dichiarata l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata da

in relazione all'acquisto dei *bond*.



Sul punto si osserva che è circostanza non contestata tra le parti, ma anzi confermata dalle stesse attrici e ricavabile dai documenti versati in atti (in particolare dal doc. 5 di parte convenuta e dai documenti trasmessi il 5 luglio 2016), che le stesse aderivano, in data 2 maggio 2006, alla procedura di arbitrato internazionale istituito presso l'ICSID (*International Centre for Settlement of Investments Disputes*) avendo conferito mandato in tal senso alla TFA (Task Force Argentina), al fine di ottenere «il recupero parziale o totale delle somme ad essi dovute dall'Argentina» (v. punto 3 della "Lettera di istruzioni agli obbligazionisti" di cui al cit. doc. 5 di parte convenuta).

L'improcedibilità in parola deriva non tanto dalla astratta proposizione dell'azione risarcitoria innanzi al tribunale italiano (prevedendo il punto 8 della menzionata Lettera una incompatibilità con le sole azioni dirette ad ottenere una pronuncia di nullità o di annullamento del contratto di acquisto dei titoli, per evidente inconciliabilità con l'intento di ottenere il rimborso di quanto dovuto nella veste di obbligazionista), quanto piuttosto dall'avvenuta adesione, da parte delle attrici, all'accordo siglato tra la TFA e la Repubblica argentina, in data 8 giugno 2016. In forza di tale accordo transattivo, infatti, le attrici hanno ottenuto il pagamento della somma di € 75.000,00, pari al 150% del valore nominale delle obbligazioni, a titolo di risarcimento del danno.

Orbene, avendo le clienti ottenuto, in via transattiva, il ristoro dei danni subiti da parte del medesimo soggetto (lo Stato argentino) che ha cagionato il deprezzamento dei titoli di debito pubblico acquistati, deve ritenersi che l'istituto di credito convenuto



sia liberato dall'obbligazione risarcitoria relativa ai danni patrimoniali derivanti dall'operazione di investimento in parola, residuando invece una sua autonoma responsabilità per i danni non patrimoniali conseguenti alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede sullo stesso gravanti. Nel caso di specie, tuttavia, le attrici nulla hanno chiesto a titolo di risarcimento per i danni in parola, sicché deve concludersi che sia sopraggiunta una loro carenza di interesse in ordine alla domanda che, di conseguenza, va dichiarata improcedibile.

3. In merito alle ulteriori domande avanzate, si rileva anzitutto la infondatezza dell'eccezione sollevata dalla , relativa alla mancata contestazione degli estratti conto da parte delle clienti.

Sul punto va infatti precisato che la norma recata dall'art. 1832 c.c. che attribuisce al correntista destinatario dell'invio dell'estratto conto l'onere di muovere contestazioni in merito alle annotazioni contabili in esso contenute, se può rendere inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile, non pregiudica la possibilità per il correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti medesimi (cfr. Cass. nn. 2576/02; 6548/08; 5264/00; 1978/1996; 5876/91): con la conseguenza che la sopravvenuta incontestabilità delle risultanze dell'estratto di conto corrente, derivante dall'art.1832 c.c., riguarda le partite a debito ed a credito annotate in conto solamente sul piano della loro realtà materiale e non anche sul piano giuridico sostanziale, in relazione alla validità dell'atto e del



contratto da cui esse derivano.

Ciò chiarito in punto di diritto, in punto di fatto deve farsi riferimento alle risultanze della C.T.U. (da ritenersi integralmente condivisibile, in quanto redatta con metodo corretto ed esente da vizi di carattere logico).

Il professionista incaricato ha invero rilevato, con riferimento al conto di gestione titoli n. _____ l'addebito di € 1.325,82 a titolo di spese di gestione titoli, senza tuttavia rinvenire alcun documento giustificativo di tale operazione.

Per quanto attiene al libretto a deposito n. _____ è stato rilevato che lo stesso trae origine dall'estinzione del libretto a risparmio n. _____, a sua volta ex _____ Il C.T.U. ha inoltre constatato il mancato accredito sullo stesso degli interessi creditorî relativamente al periodo che va dal 18 settembre 2007 al 26 maggio 2009. Ha quindi provveduto al calcolo degli interessi al tasso legale sul saldo attivo del libretto al 18 settembre 2007 (pari ad € 110.427,46), ricavando la spettanza alle attrici della somma di € 5.467,23.

Sommando gli importi sopra indicati, si ricava che la banca va condannata al pagamento, in favore delle attrici, della complessiva somma di € 6.793,05, oltre interessi al tasso legale dalla data di proposizione della domanda (29 aprile 2010) e sino all'effettivo soddisfo.

4.1. In considerazione dell'esito del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande proposte dalle attrici, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.



4.2. Per le medesime ragioni, le spese per la C.T.U. vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:

- 1) condanna la Banca al pagamento, in favore delle attrici, in solido, della complessiva somma di € 6.793,05, oltre interessi al tasso legale dalla data di proposizione della domanda (29 aprile 2010) e sino all'effettivo soddisfo;
- 2) dichiara improcedibile l'ulteriore domanda risarcitoria proposta da
- 3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- 4) pone i compensi liquidati al C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna.

Così deciso in Caltanissetta, il 27 dicembre 2016

IL GIUDICE

Gregorio Balsamo

